



CITTÀ DI VALMADRERA

Provincia di Lecco

Via Roma 31 – 23868 VALMADRERA

C.F./P. IVA n. 00609660139

Tel. 0341/205111

PEC: info@pec.comune.valmadrera.lc.it

E-mail: protocollo@comune.valmadrera.lc.it

REGOLAMENTO PER LA FRUIZIONE DELL'AREA DI SOSTA CAMPER/CARAVAN DEL TERRITORIO COMUNALE

Approvato con deliberazione C.C. n. 3 del 22.4.2024

Sommario

Articolo 1. - Oggetto	3
Articolo 2. - Riferimenti normativi	3
Articolo 3. - Veicoli ammessi nell'area	3
Articolo 4. - Modalità di accesso all'area.....	3
Articolo 5. - Durata della sosta.....	3
Articolo 6. - Modalità di sosta.....	4
Articolo 7. - Utilizzo dei servizi idrici.....	4
Articolo 8. - Norme di comportamento	4
Articolo 9. - Tariffe	5
Articolo 10. - Utilizzo dei servizi di smaltimento	5
Articolo 11. - Sanzioni per scarico reflui	5
Articolo 12. - Sanzioni	5
Articolo 13. - Disposizioni finali.....	5
Articolo 14. - Pubblicità del regolamento	5
Articolo 15. - Rinvio dinamico.....	6

Articolo 1. - Oggetto

Il presente regolamento disciplina la fruizione dell'area di sosta camper/caravan nel territorio comunale di Valmadrera in frazione Parè individuate e istituite con delibera di giunta comunale nr. 80 del 03/05/2023 avente per oggetto "ISTITUZIONE ED INDIVIDUAZIONE AREE DESTINATE A PARCHEGGIO/SOSTA A PAGAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 7 C.1 LETT. F) D.LGS 285/92 CDS – APPROVAZIONE FASCE ORARIE E RELATIVE TARIFFE" e successive modifiche.

La predetta delibera di giunta individuava e istituiva un'area di sosta camper/caravan in frazione Parè nel parcheggio denominato P4 nella quale viene indicato il numero massimo delle piazzole per la sosta dedicate a tale tipologia di veicoli.

Le aree di sosta camper/caravan sono inoltre, ai sensi dell'art. 14 della L.R. Lombardia 3/2018:

1. aree di sosta di camper e di caravan omologati a norma delle disposizioni vigenti quelle destinate esclusivamente al parcheggio degli stessi mezzi per un periodo **massimo di quarantotto ore consecutive** come previsto **dall'art. 14 c. 2 L.R. 3/2018**.
2. aree attrezzate per la sosta di camper e di caravan omologati a norma delle disposizioni vigenti quelle dotate di appositi impianti di smaltimento igienico-sanitario, atti ad accogliere i residui organici e le acque chiare e luride raccolte negli appositi impianti interni di detti veicoli e a consentire il soggiorno dei turisti.

Il presente regolamento disciplina, altresì, l'uso dei servizi idrici e l'uso dell'impianto igienico-sanitario di cui al precedente comma del presente articolo, quando presenti all'interno delle aree di sosta.

Articolo 2. - Riferimenti normativi

Il presente regolamento viene emanato con riferimento e nel rispetto dei seguenti testi normativi:

- Decreto Legislativo 30/04/1992 n. 285 (Nuovo codice della strada) e successive modifiche ed integrazioni;
- Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992 n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada) e successive modifiche ed integrazioni;
- Legge Regione Lombardia n.3/2018 e ss.mm.ii.
- D.lgs. 267/2000;
- Legge 689/1981;

La modifica o l'abrogazione dei testi menzionati e l'emanazione di nuove norme in materia comporteranno l'adeguamento del presente regolamento, ai sensi e con le modalità della eventuale nuova normativa.

Articolo 3. – Veicoli ammessi nell'area

La sosta all'interno dell'area è permessa solo agli autocaravan definiti dall'art. 54 lett. m) del D.lgs. 285/1992 e cioè: "veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto ed all'alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente".

NON sono permessi altri sistemi di campeggio (roulotte, tende e simili) e gli eventuali trasgressori saranno sanzionati ai sensi del successivo art. 13 e immediatamente allontanati.

Articolo 4. - Modalità di accesso all'area

Il numero massimo consentito di veicoli dovrà essere esposto all'ingresso dell'area di sosta.

Coloro che accedono all'area e vi sostano, sono tenuti al pagamento della tariffa prevista per la sosta utilizzando le modalità previste e indicate sul/sui parcometri installati nell'area.

Articolo 5. - Durata della sosta

Ai sensi del disposto dell'art. 14 c. 2 della L.R. 3/2018 la sosta di ogni singolo autocaravan è permessa per un massimo di 48 ore consecutive dal momento dell'insediamento; senza possibilità di rientro nelle successive 24 ore.

La richiesta di sosta nell'area comporta l'accettazione e l'obbligo di rispettare il presente regolamento. La violazione di tale termine comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa della somma da Euro 150,00 a Euro 300,00, e l'immediato allontanamento del trasgressore.

L'area è fruibile esclusivamente per fini turistico-ricettivi e non potrà essere utilizzata per esigenze di nomadi e/o girovaghi.

Articolo 6. - Modalità di sosta

La sosta degli autocaravan è consentita solo nelle apposite piazzole. I veicoli devono essere posizionati con le ruote anteriori rivolte verso la parte interna dell'area.

E' vietato occupare uno spazio eccedente il posteggio assegnato e la sosta è consentita solo nelle apposite piazzole delimitate, è vietato inoltre aprire o estendere tende o ombreggi di qualsiasi tipo anche se già in dotazione del veicolo.

E' vietato sostare lungo il passaggio delle aree di manovra, sostare all'esterno ed all'interno, in prossimità dell'accesso all'area o comunque in modo da ostacolare il transito degli altri veicoli.

Il personale comunale è autorizzato ad intervenire per lo spostamento e/o rimozione dei mezzi parcheggiati in modo irregolare o inadeguato, senza alcun addebito per eventuali danni arrecati. Le spese di rimozione saranno a totale carico dell'utente e dovranno essere corrisposte dallo stesso prima di lasciare l'area di sosta.

Sono assolutamente vietate tutte le attività rumorose in contrasto con la quiete pubblica e privata dalle ore 20:00 alle ore 7:00.

Lo scarico dei rifiuti deve avvenire negli appositi contenitori e nel rispetto della normativa vigente in materia e del regolamento comunale sui rifiuti solidi urbani.

Articolo 7. - Utilizzo dei servizi idrici

E' permesso applicare all'apposita presa della colonnina, se presente all'interno dell'area, tubazioni idonee a captare l'acqua ed a convogliarla negli appositi serbatoi delle autocaravan. L'uso delle tubazioni non deve comunque ostacolare la circolazione di persone e mezzi né costituire pericolo per l'incolumità e la sicurezza. E' fatto divieto assoluto ad usare l'acqua per lavare il camper/caravan e per qualunque altro uso diverso da quello di carico d'acqua nel serbatoio del camper/caravan.

Articolo 8. - Norme di comportamento

E' assolutamente vietato all'interno dell'area, lo scavo di buche, l'accensione di fuochi, lo sradicamento dell'erba, il danneggiamento e l'abbattimento delle piante, l'arrampicamento sulle stesse, l'asportazione ed il danneggiamento di materiali ed oggetti di proprietà comunale, il gioco con palloni od oggetti da lancio, la circolazione di cani privi di guinzaglio e museruola, il lavaggio e lo stendimento dei panni fuori dalle vetture, l'utilizzo dell'acqua per scopi igienico-sanitari all'esterno del camper/caravan, il transito e la sosta di veicoli a motore diversi dalle autocaravan e di veicoli a trazione animale, tenere il motore acceso degli autocaravan in modo prolungato, nonché l'uso di gruppo elettrogeni.

Sono stabiliti inoltre gli ulteriori e seguenti divieti:

- Gli animali devono essere custoditi in modo da evitare molestie, disturbi o danni alle cose e/o alle persone. Si ricorda l'obbligo per gli accompagnatori di tenere al guinzaglio i cani e di raccogliere i loro bisogni;
- E' vietato lo scarico delle acque chiare e scure al di fuori degli appositi pozzetti e l'uso di detergenti contenenti formaldeide e fosfati.

- E' fatto obbligo, durante la marcia, di tenere chiusi gli scarichi e di accertare che non vi siano perdite di liquami.

Articolo 9. - Tariffe

L'utilizzo dell'area di sosta è a pagamento, secondo le relative tariffe approvate con delibera di giunta che saranno apposte in modo chiaro e visibile all'ingresso (tariffa oraria-tariffa giornaliera).

L'utente è tenuto a tenere esposta in modo visibile sul cruscotto del proprio mezzo la ricevuta attestante l'avvenuto pagamento della sosta e l'ora di inizio della stessa.

Articolo 10. - Utilizzo dei servizi di smaltimento

L'impianto di smaltimento igienico-sanitario, se presente, di cui all'art. 378 del D.P.R. 495/1992, costituisce pertinenza dell'area di sosta

I camper/caravan possono procedere allo scarico delle acque reflue nell'apposito impianto service utilizzando l'apposita area con relativa colonnina esclusivamente nelle seguenti fasce orarie: 9.00-11.30 / 15.00-18.00 / 20.30-22.00.

I conducenti degli autocaravan sono obbligati a provvedere alla pulizia esterna dell'area dell'impianto igienico-sanitario subito dopo l'uso.

E' severamente vietato lo scarico di qualsiasi altro materiale, liquido o solido, che non sia quello indicato dall'art. 11, comma 1, del presente regolamento.

Articolo 11. - Sanzioni per scarico reflui

Ai sensi dell'art. 185, commi 4 e 5, del D.lgs. 285/1992, è vietato lo scarico dei rifiuti organici e delle acque chiare e luride su strade ed aree pubbliche al di fuori dagli appositi impianti di smaltimento igienico sanitario.

La violazione di quanto disposto nel comma precedente comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 185, comma 6 del D.lgs. 285/1992 e ss.mm.ii.

Articolo 12 - Sanzioni

La violazione anche di solo una delle precedenti condizioni può comportare, a discrezione del personale comunale, l'immediato allontanamento dall'area di parcheggio del trasgressore, e la contestuale segnalazione ad organo di polizia giudiziaria, qualora dall'inosservanza sia derivato un danno materiale o fatto reato. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le leggi ed i regolamenti disciplinanti la materia. Fatte salve le competenze del Sindaco, l'applicazione delle leggi penali, civili ed amministrative e la previsione delle specifiche sanzioni negli articoli precedenti, ogni infrazione alle norme di questo regolamento comporta l'irrogazione di una sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 500,00.

Articolo 13. - Disposizioni finali

Per quanto non disciplinato dal presente regolamento, si rinvia a quanto previsto dalle leggi e dai regolamenti in materia.

Qualunque violazione al presente regolamento può comportare l'immediato allontanamento del trasgressore dall'area di sosta.

Articolo 14 - Pubblicità del regolamento

Copia del presente Regolamento, a norma dell'art.22 della legge 7 agosto 1990, n.241 e successive modificazioni ed integrazioni, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Copia dello stesso sarà altresì pubblicata sul sito internet del Comune.

Articolo 15 - Rinvio dinamico

1. Le disposizioni del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sovraordinata.